

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA**

**RELAZIONE SULLA VERIFICA DEI VINCOLI FINANZIARI (CIRC. 4/2016)
L.R. 11/2010, DGR N. 217/2011, DGR 317/2012, L.R. 9/2013, L.R. 5/2014, D.L. 78/2010
CERTIFICAZIONE PATTO DI STABILITA' REGIONALE
EX COMMA 3, ART. 16, L.R. 12 MAGGIO 2010, N. 11**

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

VERIFICA DEI VINCOLI DI SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Il Titolo II della L.R. 12.05.2010, n. 11, ha introdotto una serie di norme, comprese tra l'art. 16 e l'art. 26 della medesima legge, concernenti la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica. Si riportano, di seguito, le verifiche effettuate sul rispetto dei vincoli che direttamente interessano l'Ente nell'esercizio finanziario 2022.

- **Art 16** – ai sensi di tale articolo questo Ente è tenuto al rispetto del Patto di stabilità regionale fino al 31/12/2016, pertanto, non essendo stata confermata neppure per l'esercizio 2022 tale disposizione di Legge, non si procede alla Certificazione previsionale per il triennio 2022/2024; tale vincolo, in ogni caso, risulta rispettato per gli anni precedenti, come già certificato nei prospetti CF1 e CF2 unitamente ai Bilanci di previsione e ai relativi rendiconti di riferimento. I prospetti sono sempre stati trasmessi ai competenti Dipartimenti Regionali debitamente asseverati.
- **Art. 17, comma 1** – la norma è rivolta a enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale **"o che usufruiscono"** di trasferimenti diretti da parte della stessa. Tale disposto, modificato dall'art. 6, comma 4, della L.R. 11 agosto 2017, n. 16, ha fatto rientrare questo Ente, nel campo di applicazione della norma e, di conseguenza, nel campo di applicazione della L.R. n. 11/2010.
Si precisa, in ogni caso, che:
 - il nuovo Consiglio di Amministrazione di questo Istituto, costituito nelle persone di: Avv. Michelangelo Fabio Agrò (Presidente), Avv. Pietro Milano (Vice Presidente) e Dott. Angelo Antonino Assennato (Componente) e nominato con D.P. Reg. n. 738/Serv.1°/S.G. del 02.12.2021, si è insediato lo scorso 13 dicembre 2021. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione Siciliana del 20 gennaio 2012, pubblicato sulla GURS n. 7 del 17 febbraio 2012, i compensi annui da erogare ai componenti degli organi di amministrazione, sono classificati secondo i criteri individuati e riportati nel medesimo decreto presidenziale. Per la fascia cui appartiene questo Ente (Fascia B), le indennità previste sono € 20.000,00 annui per il presidente ed € 18.000,00 annui per i singoli componenti.
 - I componenti del Collegio straordinario dei sindaci revisori di questo IACP, nominati con decreto assessoriale n. 50/2020 Gab. del 29 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 865/1971 e dell'art. 5 della legge regionale n. 10/1977, percepiscono le indennità previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Regione Siciliana del 20 gennaio 2012, pubblicato

sulla GURS n. 7 del 17 febbraio 2012, nelle misure seguenti nel medesimo decreto presidenziale indicate. Per la fascia cui appartiene questo Ente (Fascia B), le indennità previste sono € 10.000,00 annui per il presidente ed € 8.000,00 annui per i singoli componenti.

- **Art. 18, comma 1 – come modificato dall’art. 12 della L.R. 13 del 11/06/2014, stabilisce che:** *“Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, **nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali**, l’ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali”*.

Questo Istituto Autonomo, applicando il CCNL delle Autonomie Locali, è escluso della norma. Il comma 4, dello stesso art. 18, fa divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. Dall’esame della seguente tabella si evince che l’Ente ha rispettato anche tale disposizione:

FONDI SALARIO ACCESSORIO di tutto il personale	IMPEGNI SPESA 2009	PREVISIONE SPESA 2022*	DIFFERENZA
		386.500,00	
Di cui: FPV		0,00	
Di cui: Avanzo vincolato utilizzato		0,00	
Programma 0110	553.254,37	386.500,00	- 166.754,37

* Al netto del FPV e dell’utilizzo dell’avanzo vincolato (economie anno precedente).

Il trattamento accessorio della dirigenza con contratto a tempo indeterminato (retribuzione di risultato) è determinato ai sensi del vigente CCNL area dirigenza del comparto Autonomie locali, così come disposto dall’art. 24 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. Il *comma 1-bis*. in particolare, dispone che *Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell’onnicomprendività*).

Il Fondo 2022 destinato al trattamento accessorio collegato al risultato della dirigenza di questo Ente (compresa la Direzione Generale) è stato previsto nella misura di € 95.000,00, che rispetto alla retribuzione complessiva della dirigenza (348.189,44) è pari al 27,28% circa.

Si rappresenta, infine, che il cap. 1601 del Programma 0110 denominato “Fondo Area Dirigenti”, pari a €. 260.000,00 (al netto del FPV e delle economie anno precedente), contiene le risorse destinate sia alla retribuzione di posizione tabellare, sia le risorse destinate alla retribuzione accessoria di risultato della dirigenza e della direzione generale.

- **Art. 19, comma 3** – l’ente ha adottato, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, i parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dalla CONSIP S.p.A., motivando espressamente le ragioni degli eventuali scostamenti da tali parametri. Per tale fattispecie, durante la gestione 2022, l’Ente continuerà ad attenersi a quanto previsto dalla disposizione normativa.
- **Art. 22** – I contratti relativi a rapporti di consulenza stipulati dall’Ente sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, del suo curriculum - vitae, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’ente.
Si certifica che per l’esercizio 2022, così come per gli altri esercizi, l’Ente non ha previsto alcun

contratto di questo tipo.

- **Art. 23, comma 1** – l’Ente non può effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell’anno 2009 ridotta al 20 per cento (come chiarito dalla circolare assessoriale n. 10/2012), pena la riduzione pari all’importo sfiorato del contributo regionale dell’anno successivo. Dall’esame del contenuto della seguente tabella emerge che l’Ente ha ampiamente rispettato il limite imposto dal dettato normativo in esame, non essendo previsto alcuno stanziamento nel corrispondente capitolo di spesa del Programma 0111:

CAPITOLO SPESA	IMPEGNI SPESA 2009	LIMITE SPESA 2022 (-80% del 2009)	SPESA 2022
3700	12.255,00	2.451,00	0

Si evidenzia, tuttavia, che l’ente non gode di trasferimenti correnti per il funzionamento da parte della Regione Siciliana.

Si evidenzia, inoltre che con l’art. 57, comma 2, del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19.12.2019, n. 157, è cessata l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (**spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza**).

- **Art. 23, comma 2** –prevede la riduzione del 50%, rispetto al 2009, della spesa per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.

Si attesta che non sono previste spese inerenti alla tipologia in argomento.

- **Art. 1 L.R. n. 25/2008**

*Co. 10 "È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, **che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione**, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione"*

Tale indirizzo normativo è stato ribadito nel comma 10 dell’art. 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Per l’anno 2016 continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di divieto di assunzioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni”.

La presente norma, pertanto, non trova più applicazione a decorrere dal 2017, ed in ogni caso non ha mai trovato applicazione allo IACP di Caltanissetta, non usufruendo di alcun trasferimento diretto da parte della Regione Siciliana, e per il quale continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione e dello Stato.

- **Art. 6 D.L. n. 78/2010**

Co. 12."A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ... omissis ..., non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, ... omissis ... per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009.

Dall’esame del contenuto della seguente tabella emerge che l’Ente rispetta il limite imposto dal dettato normativo in esame, essendo stato previsto il seguente stanziamento nel corrispondente capitolo di spesa del Programma 0110:

Capitolo	Denominazione	Impegni 2009	Limite	Impegni 2021	Previsione 2022
		a	b=a-50%		
1300	Rimborso spese missione personale dipendente	30.819,75	15.409,88	2.585,41	15.000,00

Si precisa, in ogni caso, che questo Ente non è stato indicato nell'elenco pubblicato dal medesimo istituto di statistica (ISTAT) nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (Giusto parere del M.E.F. allo IACP di Napoli del 13/11/2012).

Si evidenzia anche per il presente vincolo, inoltre, che con l'art. 57, comma 2, del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19.12.2019, n. 157, è cessata l'applicabilità delle disposizioni di cui all' art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (**spese per missioni**).

- **Art. 5 D.L. n. 95/2012 - BUONI PASTO**

Co.7 "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro....."

Questo Ente eroga Buoni pasto dal valore nominale di €. 7,00.

La presente disposizione viene rispettata nonostante non sia applicabile a questo Ente, in quanto si ritiene che gli IACP non siano tenuti ad applicare la riduzione delle spese..., non essendo stati indicati nell'elenco pubblicato dal medesimo istituto di statistica (ISTAT) nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (Giusto parere del M.E.F. allo IACP di Napoli del 13/11/2012). In ogni caso il valore dei buoni pasto corrisposti al personale non supera i 7 euro.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REG. N. 207 DEL 05/08/2011

- **Il punto 11** dispone che *"a decorrere dal 2012 le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, non possono superare il limite del 20% della spesa sostenuta nel corso dell'esercizio 2009 (come chiarito dalla circolare assessoriale n. 10/2012)"*. Come già evidenziato in relazione alla verifica del rispetto dell'art. 23, comma 1, della L.R. 11/2010, non è previsto alcuno stanziamento nel corrispondente Programma 0111 del Bilancio di previsione 2022-2024, per le spese in esame.
- **Il punto 12** impone il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni. Come già evidenziato in relazione alla verifica del rispetto dell'art. 23, comma 1, della L.R. 11/2010, non è previsto alcuno stanziamento nel corrispondente Programma del Bilancio di previsione 2022-2024, per spese di sponsorizzazioni.

DELIBERA DI GIUNTA REG. N. 317 DEL 04/09/2012

Diminuzione in termini monetari della spesa per acquisti di beni e servizi in misura non inferiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011:

Dall'esame del contenuto della seguente tabella emerge che l'Ente ha rispettato il limite imposto

dalla disposizione contenuta nella deliberazione di G.R. in esame, essendo previsti al Programma 0111 del Bilancio di previsione 2022-2024 stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi ridotti di oltre il 20% rispetto alla spesa sostenuta nel 2011:

Acquisto di beni e servizi	IMPEGNI SPESA 2011	LIMITE SPESA 2022 (-20% del 2011)	SPESA PREVISTA BILANCIO 2022
Programma. 0111	221.576,80	177.261,44	134.500,00

Si evidenzia, tuttavia, che l'ente non gode di trasferimenti correnti per il funzionamento da parte della Regione Siciliana.

- **Art. 20 L.R. n. 9/2013**

Co. 1 "A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento."

Co. 2 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficino di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro."

L'Istituto ha già dato esecuzione alla disposizione di riduzione della spesa pubblica riguardante il proprio personale e, segnatamente, quello dirigenziale, applicando la normativa di cui è destinatario, costituita dalle disposizioni del combinato disposto dell'art.9 comma 2 bis della Legge 122/2010 e dell'art. 2 della legge 135/2012.

In particolare dall'esecuzione delle indicate disposizioni l'Istituto ha proceduto, a decorrere dal 01/01/2013, alla riduzione del fondo del personale con qualifica dirigenziale di oltre il 25%.

Fondo complessivo area dirigenza al netto del FPV e Economie anno precedente (Retribuzione di posizione e risultato):

Capitolo	Denominazione	Fondo 2012	Limite	Fondo 2021	Fondo. 2022
		a	b=a-20%		
1601	Fondo area dirigenti – art. 26 CCNL dirigenza EE.LL.	348.763,86	279.011,09	214.604,00	214.604,00

- **Art.22 L.R. 9/2013** – L'Istituto **non possiede auto di rappresentanza**, avendo già dismesso nel corso del 2012 l'unica l'auto di rappresentanza in uso, alla naturale scadenza del contratto quadriennale stipulato mediante *Convenzione Consip per il noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente*.

Attualmente questo IACP ha in dotazione n. 4 autovetture operative al fine di consentire al personale dipendente agevoli spostamenti nel territorio provinciale per i fini istituzionali dell'Ente, evitando, ove possibile, l'utilizzo del mezzo proprio del dipendente. Tali veicoli (Fiat Punto 1.2), utilizzati in car sharing e inferiori ai 1300 cm³ di cilindrata, sono stati acquisiti mediante *Convenzione Consip per la "Prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni"* in data 26/09/2012 ed il cui contratto è scaduto a gennaio 2018. L'Ente ha provveduto, sempre avvalendosi della nuova convenzione Consip attiva denominata "*Noleggio autoveicoli 12*", ad acquisire n. 4 nuove autovetture operative (Fiat nuova panda 1.2) con un risparmio significativo di spesa.

La spesa annuale prevista al Programma 0111 (cap. 3800 art. 1 e 2) per il noleggio e l'acquisto di carburante per tali autoveicoli ammonta a complessivi € 11.687,00 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024.


Si evidenzia anche in questo caso, inoltre, che con l'art. 57, comma 2, del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19.12.2019, n. 157, è cessata l'applicabilità delle

disposizioni di cui all' art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (**acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**).

- **Art. 24 L.R. 9/2013** – L'Istituto **non ha previsto** nel bilancio di previsione 2022-2024 spese per la nomina di consulenti esterni.
- **Art. 27 L.R. 9/2013** – L'Istituto in atto non ha in corso alcun contratto di locazione passiva.
- **Art. 13, comma 3, L.R. 13/2014 modificato dall'art. 14 L.R. 8/2016** – Il trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti, per il periodo 01 luglio 2014 - 31 dicembre 2016, non può superare il tetto di 100 mila euro annui (L.R. 13/2014 – art. 13, comma 3, come modificato dall' Art. 14 L.R. n. 8/2016). Questa amministrazione, per mere ragioni di cautela amministrativa, con Deliberazione commissariale n. 05 del 07.02.2017 e successive Determinazioni della Direzione generale, ha proceduto alla liquidazione dell'indennità di risultato a favore dei propri dirigenti in acconto fino alla concorrenza del limite retributivo di cui all'art. 13 della L.R. 13/2014, come modificato dall'art. 14 della L.R. 8/2016, ed accantonando le somme eccedenti non liquidate. Tanto, nelle more di ulteriori approfondimenti sulle refluenze che l'indicata normativa possa avere nei confronti del trattamento economico dei dirigenti dell'IACP.
Si evidenzia, ad ogni buon fine, che, così come espressamente stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, le misure per il conseguimento di risparmi di spesa previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 sono state confermate fino al 31.12.2019 e che, successivamente a tale data, il disposto di cui al presente vincolo non è più applicabile.

Caltanissetta, 11/04/2022

IL CAPO SERVIZIO CONTABILITA' BILANCIO
dott. Giuseppe Gaeta



IL DIRIGENTE FINANZIARIO
dott. Vincenzo Zafarana

